

TI_GERICHTE 11.2012.69 vom 9. September 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-09-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2012.69

FR: TI_GERICHTE 11.2012.69 du 9 septembre 2014

IT: TI_GERICHTE 11.2012.69 del 9 settembre 2014

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: organizzazione della vita separata

Erwägungen

E. 2

All'appello AP 1 acclude nuovi documenti: un certificato del 17 maggio 2012 in cui il Ministero delle finanze romeno attesta che la ditta _____ E _____, con sede ad _____, versa all'appellante interessi su un mutuo da essa ottenuto, una dichiarazione del 2 luglio 2012 in cui L _____ P _____ conferma l'ammontare dei mutui contratti e degli interessi pagati dalla E _____, numerosi estratti del luglio 2012 in cui la _____, succursale di _____, attesta il pagamento di ammortamenti da parte del convenuto su determinati prestiti e un "contratto di credito" del 1° settembre 2011 stipulato fra la stessa banca e l'appellante. Ora, nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono immediatamente adottati e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). La regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio "attenuato" ("limitato", "sociale") che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni dell'unione coniugale (DTF 138 III 626 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2012.79 dell'11 marzo 2013, consid. 2). In concreto i documenti successivi all'emanazione della sentenza impugnata (22 giugno 2012) sono sicuramente ricevibili. Dubbia è l'ammissibilità degli altri. Sia come sia, tali atti poco o punto influiscono – come si vedrà oltre (consid. 10b) – sull'esito del giudizio. Conviene procedere senza indugio, di conseguenza, alla trattazione dell'appello. I. Sull'attribuzione dell'alloggio coniugale

E. 3

Litigiosa è anzitutto l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie. Il Pretore ha attribuito l'abitazione a quest'ultima, confermando l'assetto cautelare decretato il 5 maggio 2010 (sopra, lett. C). Egli ha motivato tale decisione con l'argomento che il diritto di proprietà del convenuto non è determinante, che la florida situazione economica consente al medesimo di trasferirsi altrove, che l'età della moglie non è di rilievo, che lo stabile dei genitori a _____ non è sufficiente per ospitare lei e i due figli, che il marito stesso ha preso in locazione un appartamento (sempre in via _____ a _____) fino al luglio del 2013, che non sarebbe equo imporre alla moglie un consumo di capitale per condurre in locazione un appartamento proprio e che l'assegnazione dell'alloggio coniugale alla medesima non impedisce al marito – dandosene la necessità – di ipotecare il fondo (sentenza impugnata, consid. 4.2). a) L'appellante rivendica l'attribuzione della casa, facendo valere di vivere in comunione domestica con i due figli del primo matrimonio (L _____ e S _____), di dover ospitare la figlia N _____ durante i diritti di visita, come pure – durante i diritti di visita – gli stessi S _____ e R _____, i

quali “hanno diritto a un loro spazio adeguato”. Egli sottolinea inoltre l'esigenza di recuperare un ufficio proprio come quello che aveva nell'abitazione coniugale, indispensabile per la sua attività. A suo avviso lede l'uguaglianza di trattamento fra coniugi il fatto che l'istante occupi “ad un costo irrisorio” uno stabile sproporzionato di sei locali e mezzo, e ciò per il solo motivo ch'egli gode di una florida condizione economica. Alla moglie va fissato in realtà – egli soggiunge – un termine fino al 30 giugno 2013 per trasferirsi altrove, anche perché costei intende profittare della situazione processuale facendo durare la causa (memoriale, pag. 10 a 12). b) I criteri che disciplinano giusta l'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC l'attribuzione di un alloggio coniugale pendente causa ove le parti non trovino un accordo sono già stati riassunti da questa Camera (RtiD I-2009 pag. 623 n. 19c con richiami; identici principi figurano nella sentenza del Tribunale federale 5A_298/2014 del 24 luglio 2014, consid. 3.3.2 con rinvii). La giurisprudenza ha precisato, ancora più recentemente, che a tal fine il giudice pondera i contrapposti interessi delle parti facendo capo al proprio potere d'apprezzamento, in modo da giungere alla soluzione più adeguata tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Il ragionamento da seguire, a doppio stadio, è quello in appresso. In primo luogo il giudice esamina a chi l'abitazione coniugale sia più utile. Ciò implica l'attribuzione dell'alloggio al coniuge che ne trae oggettivamente il maggior beneficio in vista delle proprie esigenze concrete. Sotto questo profilo vanno considerati anche gli interessi di un figlio che, affidato al coniuge istante, deve poter rimanere per quanto possibile nel suo ambiente domestico quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di vita. Vanno considerati altresì gli interessi professionali o personali del coniuge medesimo, ove questi eserciti – ad esempio – la propria attività nello stabile, oppure ove l'alloggio sia stato sistemato appositamente – ad esempio – in funzione dello stato di salute di lui. In secondo luogo, nel caso in cui il criterio di assegnazione appena enunciato non dia risultati chiari, il giudice valuta a quale coniuge possa più ragionevolmente imporsi un trasloco, ponderate tutte le circostanze concrete. In tale ambito entra in considerazione – segnatamente – lo stato di salute o l'età avanzata di uno dei coniugi che, per quanto non viva in un immobile sistemato in funzione delle sue precipue esigenze, sopporterebbe con difficoltà un trasferimento, come pure lo stretto legame – ad esempio di natura affettiva – che un coniuge intrattiene con il luogo di domicilio. Motivi di carattere economico non sono invece determinanti, a meno che le risorse finanziarie non permettano ai coniugi di conservare l'abitazione. Se nemmeno il secondo criterio dà risultati chiari, il giudice tiene conto dello statuto del fondo e attribuisce l'abitazione al coniuge che ne è proprietario o che beneficia di diritti d'uso sull'alloggio (metodologia esposta nella sentenza del Tribunale federale 5A_416/2012 del 13 settembre 2012, consid. 5.1.2 con numerosi rimandi, pubblicato in: SJ 2013 I 159). c) Nella fattispecie il Pretore avrebbe dovuto esaminare così – in primo luogo – a chi l'abitazione coniugale fosse più utile, attribuendo l'uso dello stabile alla parte che ne traesse oggettivamente il maggior beneficio in vista delle proprie esigenze concrete. Prioritariamente avrebbe dovuto considerare perciò gli interessi di S_____ (nato il 4 settembre 2006) e R_____ (nato il 22 aprile 2008) che, affidati all'istante, erano legittimamente interessati a rimanere per quanto possibile nel loro ambiente domestico quale luogo degli affetti, delle propensioni e delle consuetudini di vita. Nell'appello il convenuto fa valere che l'abitazione coniugale sarebbe più confacente ai propri interessi rispetto all'appartamento da lui preso in locazione poco lontano (di cinque locali e mezzo: doc. 37), ma non spiega perché tale interesse sarebbe preminente rispetto alla posizione di S_____ e R_____. Della sorte loro in caso di trasloco, per vero, egli non sembra curarsi. Pretende di allontanare entrambi

dall'abitazione coniugale per insediarsi insieme con i figli del primo matrimonio, ma agli interessi di S_____ e R_____ neppure allude, salvo rivendicare “un loro spazio adeguato” per consentire a lui stesso l'esercizio del diritto di visita. Ciò bastava perché il Pretore concludesse il ragionamento al primo stadio, respingendo senz'altro la rivendicazione del convenuto. d) Si aggiunga che le altre argomentazioni addotte dall'appellante non sono solo inconferenti, ma finanche prive di pertinenza. Intanto perché la necessità di recuperare un ufficio proprio come quello che egli aveva nell'abitazione coniugale, indispensabile per la sua attività, non consta impedirgli di gestire i suoi affari dall'appartamento preso in locazione (sul tema: sentenza del Tribunale federale 5A_575/2011 del 12 ottobre 2011, consid. 5.2.1). Oltre a ciò, perché i due vani dell'abitazione coniugale rimasti vuoti dopo la sua partenza non giustificano l'allontanamento di S_____ e R_____, il convenuto avendo mezzi sufficienti per lasciare i figli nel loro ambiente. Che poi la moglie intenda procrastinare il contenzioso giudiziario per sfruttare la situazione è una mera asserzione, se appena si considera che la procedura a tutela dell'unione coniugale risulta combattuta da entrambe le parti in un confronto a tutto campo. Quanto infine alla lamentata disparità di trattamento logistico, l'appellante non fa valere di essere sprovvisto di risorse per prendere in locazione – volendo – un appartamento più grande o che alloggi del genere non siano reperibili sul mercato locale. Al proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso. II. Sul diritto di visita ai figli

E. 4

Per quanto riguarda le relazioni personali dell'appellante con S_____ e R_____, il Pretore ha confermato la regolamentazione disposta nel decreto cautelare del 17 gennaio 2011 (già adottata senza contraddittorio il 30 settembre 2010), che prevedeva incontri ogni martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 19.00 e ogni sabato mattina dalle ore 9.00 alle 13.00. Il primo giudice non ha trascurato che nel giro di neanche tre mesi (il 4 settembre 2012) S_____ avrebbe compiuto sei anni, ciò che avrebbe anche potuto giustificare un'estensione degli incontri, ma ha ritenuto che differenziare le visite tra S_____ e R_____ sarebbe servito solo ad appagare i desideri del convenuto, senza che S_____ ne traesse vantaggi particolari. Onde la conferma dell'assetto cautelare fino al 6° compleanno di R_____, che sarebbe intervenuto il 22 aprile 2014 (sentenza impugnata, consid. 7). a) L'appellante si duole che la disciplina delle visite decisa dal Pretore risale al 2010, quando S_____ e R_____ erano ancora piccoli, e assevera che oggi non è più adeguata, i figli non potendo rimanere con lui più di quattro ore consecutive. Ciò appare ancor meno giustificato pensando al fatto che nel settembre del 2012 S_____ avrebbe raggiunto l'età scolastica e che un incontro di poche ore (non più possibile per altro il martedì pomeriggio, allorché il figlio sarebbe andato a scuola) non consente di svolgere con lui alcuna attività durante il tempo libero, pregiudicando per finire un positivo sviluppo del ragazzo e un rapporto personale fra padre e figlio che – come quello con R_____ – è ottimo. Il convenuto proponeva così che dal settembre del 2012 il suo diritto di visita a entrambi i figli fosse quello abitualmente riconosciuto dalla giurisprudenza ticinese a ragazzi in età scolastica, ovvero un fine settimana ogni quindici giorni (nella fattispecie dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 19.00), più una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive (memoriale, pag. 12 a 16). b) Che la regolamentazione dei diritti di visita disposta dal Pretore nella sentenza in rassegna sia superata è evidente. Lo stesso giudice ne indicava l'orizzonte temporale nell'aprile del 2014, quando R_____ avrebbe compiuto i sei

anni. Sta di fatto che, relativamente a S _____, simile disciplina non sarebbe resistita alla critica nemmeno se questa Camera avesse statuito prima dell'aprile del 2014. Le relazioni personali cui si riferisce l'art. 273 cpv. 1 CC infatti non sono solo un diritto del genitore privo della custodia parentale, ma – come rammenta il testo della norma – anche del figlio minore. Data la comunione di destini insita nella relazione fra genitori e figli, per vero, il rapporto di questi ultimi con entrambe le figure parentali è essenziale e può svolgere un ruolo decisivo nel processo che coinvolge i figli alla ricerca della loro identità (DTF 123 III 452 consid. 3c, richiamata in: I CCA, sentenza inc. 11.2003.61 del 14 aprile 2004, consid. 7). Ne discende che concedere a un figlio in procinto di raggiungere l'età scolastica (come S _____) di incontrare il padre alla stessa stregua di un bambino in età prescolastica (come R _____) solo perché non sarebbe “stringente” differenziare tra l'uno e l'altro (sentenza impugnata, consid. 7a) era insostenibile, se non addirittura arbitrario. Per il bene del figlio le relazioni personali di un minore con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate anche – come si è appena detto – allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze. Tant'è che la giurisprudenza distingue tra diritti di visita abituali a figli in età prescolastica (RtiD II-2004 pag. 620 consid. 10) e a figli in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Un ragazzo in età scolastica non deve dunque vedersi limitare i propri diritti alle relazioni personali con un genitore per il solo motivo di avere un fratello in età prescolastica i cui diritti di visita siano – inevitabilmente – meno estesi. Neppure se i genitori sono in conflitto tra loro (DTF 131 III 209 con rinvi, 118 II 241). E se il fratello minore esprime “delusione” (decreto cautelare del 17 gennaio 2011, consid. 4), incombe ai genitori spiegarli che un'estensione delle visite sarà concessa anche a lui più tardi. Non si tratta di un motivo, in ogni modo, per trattare un figlio di 6 anni come se frequentasse ancora il giardino d'infanzia. Diversa sarebbe la situazione qualora il diritto di visita abituale a ragazzi in età scolastica fosse risultato pregiudizievole per S _____. Tale non risultava essere però il caso in concreto. c) Ciò posto, S _____ e R _____ hanno raggiunto entrambi l'età scolastica in pendenza di appello e non sussiste ragione per cui non debbano vedersi riconoscere – in linea di principio – gli stessi diritti di cui fruiscono i loro coetanei che ricevono visite da genitori non affidatari. Su questo punto la richiesta del convenuto si dimostra provvista di buon fondamento, non solo per quanto riguarda S _____, ma – dall'aprile del 2014 – anche per quel che è di R _____. Certo, il diritto di visita abitualmente riconosciuto nel Cantone Ticino a genitori di figli in età scolastica è un parametro orientativo. Va poi attagliato alla fattispecie tenendo conto dell'età dei minorenni, del loro sviluppo fisico e psichico, della loro opinione, del legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori medesimi, dei desideri espressi da costoro, di eventuali conflitti interni e così via (I CCA, sentenza inc. 11.2009.40 del 16 febbraio 2011, consid. 5). Non consta però – né l'istante fa valere – che in concreto l'uno o l'altro dei fattori testé elencati induca a scostarsi dal diritto di visita usuale invalso nella giurisprudenza ticinese, le relazioni tra padre e figli apparendo ineccepibili. Nelle condizioni descritte nulla giustifica pertanto che i ragazzi incontrino il padre meno di un fine settimana su due, una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale, una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). L'inizio del diritto di visita quindicinale alle ore 9.00 del sabato non è in discussione, come non è contestato che i figli debbano rientrare al domicilio la domenica entro le ore 19.00. L'appellante chiede che si precisino i fine settimana nel primo e nel terzo di ogni mese, ma così facendo i figli

perderebbero un'occasione di incontro nell'ipotesi in cui un mese comprendesse cinque sabati e cinque domeniche (come ad esempio l'agosto del 2014). Ad ogni buon conto, dovessero sorgere divergenze sull'attuazione pratica delle visite o dovesse – per motivi che sfuggono a questa Camera – rivelarsi inadeguato il regime ordinario degli incontri, entrambi i genitori potranno sempre chiedere la modifica di tempi e modi (art. 179 cpv. 1 CC), rivolgendosi all'autorità di protezione dei minori (art. 275 cpv. 1 con rinvio all'art. 315 b cpv. 2 CC; Meier in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2011, n. 28, nota 69 ad art. 315/315 a /315 b). Su questo punto l'appello merita quindi accoglimento. III. Sul contributo alimentare per l'istante

E. 5

Riguardo al contributo di mantenimento per la moglie, l'appellante contesta dapprima il metodo di calcolo applicato dal Pretore (e abitualmente adottato da questa Camera), che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà. Il convenuto reputa che nel caso in esame non si giustifichi di suddividere a metà l'eccedenza del bilancio familiare, sia perché durante la comunione domestica la moglie sosteneva un tenore di vita “assolutamente nella norma” con un fabbisogno proprio non superiore a fr. 2673.– mensili (memoriale, pag. 17 a 20), sia perché durante la vita in comune i redditi coniugali erano destinati solo in parte alle spese correnti della famiglia (memoriale, pag. 25 nel mezzo). Ciò vale a maggior ragione per i redditi conseguiti dopo la separazione dei coniugi, in particolare gli interessi versati dalla E_____ e il maggior reddito generato dagli immobili a _____ e _____ dal marzo del 2011 (memoriale, pag. 25 in alto), di cui la famiglia non profittava. Suddividendo l'eccedenza del bilancio familiare a metà, il Pretore farebbe beneficiare perciò la moglie di un livello di vita più alto rispetto a quello ch'essa effettivamente sosteneva durante la comunione domestica (memoriale, pag. 20). a) Ove sia giustificata una sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione di tali contributi, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – abitualmente adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà. Il fabbisogno dei genitori corrisponde in tal caso al minimo esistenziale del diritto esecutivo “allargato” (sulla nozione di “fabbisogno minimo”: DTF 114 II 394 consid. 4b; cfr. anche pag. 27 consid. 2a), il fabbisogno dei figli è quello in denaro stimato sulla base delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo. b) Il metodo di calcolo appena citato non deve condurre però a una redistribuzione del patrimonio coniugale (attraverso tesaurizzazioni) o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito, per principio, dal tenore di vita che i coniugi sostenevano durante la comunione domestica (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b). Se non è possibile garantire a entrambi il livello di vita anteriore alla separazione, ogni coniuge ha diritto a un tenore di vita simile a quello dell'altro (DTF 121 I 100 consid. 3b, 118 II 378 consid. 20b con riferimenti; da ultimo: sentenza del Tribunale federale 5A_15/2014 del 28 luglio 2014, consid. 5.2.1). Il metodo di calcolo in questione non si applica, di conseguenza, quando sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinassero tutti i loro redditi al mantenimento

della famiglia, ma vivessero in modo parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad altri scopi (ad esempio al risparmio, prevedendo l'acquisto di una casa). Per il suo relativo schematismo tale metodo non si applica nemmeno qualora durante la comunione domestica i coniugi vivessero in condizioni particolarmente agiate. Tanto nell'una quanto nell'altra ipotesi il metodo di calcolo ancorato al riparto paritario dell'eccedenza lascia spazio a quello fondato sull'ammontare del dispendio effettivo. Spetta in tali casi al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il proprio tenore di vita anteriore alla separazione (RtiD I-2013 pag. 717 consid. 3a con rinvio a RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a e 4b; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2011.185 del 30 dicembre 2013, consid. 6a; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2012.38 del 10 marzo 2014, consid. 4b).

E. 6

La giurisprudenza del Tribunale federale in materia di contributi alimentari per un coniuge nelle procedure a tutela dell'unione coniugale (o nei procedimenti cautelari relativi a cause di divorzio) è stata compendiata anche dalla dottrina nei termini che seguono (Hohl in: Fountoulakis/Pichonnaz/Rumo-Jungo, *Droit de la famille et nouvelle procédure*, Ginevra/Zurigo/Basilea 2012, pag. 95 seg. con citazioni; v. anche Chaix in: *Commentaire Romand, Code civil I*, Basilea 2010, n. 10 ad art. 176). a) Coniugi che versano in una situazione finanziaria favorevole o particolarmente favorevole Si tratta del caso in cui i costi supplementari dovuti a due economie domestiche separate siano coperti. In simili circostanze il coniuge richiedente può pretendere che il contributo di mantenimento gli assicuri lo stesso tenore di vita anteriore alla separazione. Fa stato così il metodo di calcolo fondato sull'ammontare del dispendio effettivo. Incombe al coniuge che postula il contributo di mantenimento rendere verosimili quali siano le spese necessarie per conservare il suo livello di vita anteriore alla separazione (sentenza del Tribunale federale 5A_778/2013 del 1° aprile 2014, consid. 5.1; sentenza 5A_41/2011 del 10 agosto 2011, consid. 4.1; sentenza 5A_27/2009 del 2 ottobre 2009, consid. 4; sentenza 5A_288/2008 del 27 agosto 2008, consid. 5.4; sentenza 5A_732/2007 del 4 aprile 2008, consid. 2; DTF 115 II 426 consid. 3). Il metodo di calcolo abituale che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà, è per principio inapplicabile. Vi si può ricorrere, tutt'al più, ove l'ammontare dell'eccedenza non sia tale da comportare una redistribuzione del patrimonio coniugale o una liquidazione anticipata del regime dei beni (sopra, consid. 5a). Ad ogni modo tale metodo non entra in linea di conto se durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma vivevano in modo parsimonioso per destinare una parte di tali redditi ad altre finalità (sopra, loc. cit.). b) Coniugi che versano in una situazione finanziaria media o modesta Si tratta del caso in cui i coniugi non accantonavano risparmi durante la vita in comune o in cui il coniuge richiedente non renda verosimile che durante la vita in comune si accumulavano risparmi o in cui le entrate coniugali siano interamente assorbite dalle due economie domestiche separate (DTF 137 III 106 consid. 4.2.1.1 in fine). I redditi coniugali non eccedono di solito, in circostanze del genere, fr. 8000.– o 9000.– mensili complessivi (sentenza del Tribunale federale 5A_288/2008 del 27 agosto 2008, consid. 5.4, richiamato ancora nella sentenza 5A_778/2013 del 1° aprile 2014, consid. 5.1), anche se non si possono escludere redditi più alti (DTF 137 III 107 consid. 4.2.1.3: entrate coniugali di fr. 23 658.– mensili). Si fa capo in siffatte condizioni al metodo di calcolo abituale che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli, suddividendo l'eccedenza a metà (una diversa chiave di riparto come quella evocata in

DTF 126 III 8 non riguarda il Cantone Ticino, dove il fabbisogno del coniuge affidatario non è mai stato calcolato nel modo ivi esposto). c) Coniugi che versano in una situazione finanziaria deficitaria Si tratta del caso in cui il bilancio coniugale registri un ammanco. Il coniuge debitore del contributo alimentare ha diritto di conservare l'equivalente del proprio minimo esistenziale calcolato secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (DTF 137 III 62 consid. 4.2.1, 135 III 67 consid. 2, 133 III 59 consid. 2).

E. 7

Nella fattispecie l'appellante contesta – come detto – il metodo di calcolo abituale ancorato al riparto paritario dell'eccedenza applicato dal Pretore, affermando che nel caso in esame si deve far capo a quello fondato sull'ammontare del dispendio effettivo perché durante la vita in comune i redditi coniugali erano destinati solo in parte alle spese correnti della famiglia, ma anche perché durante la comunione domestica la moglie viveva in modo parsimonioso. La prima giustificazione è verosimile, lo stesso Pretore avendo accertato che già prima della separazione l'appellante destinava parte dei suoi cospicui redditi (accertati tra fr. 26 635.– e fr. 33 250.– mensili) a interventi edili nei propri stabili di _____ e _____ (sentenza impugnata, pag. 28 a metà). Del resto appare poco plausibile che eccedenze nel bilancio familiare calcolate dal Pretore tra fr. 9310.95 e addirittura fr. 15 925.95 mensili fossero destinate interamente all'economia domestica, seppure l'appellante medesimo ridiscuta tali cifre. Anzi, ammontari di tale indole sono suscettivi di comportare una redistribuzione del patrimonio coniugale. Ne segue che a ragione il convenuto rimprovera al Pretore di avere adottato un criterio di calcolo inidoneo a definire il contributo di mantenimento per la moglie, che sarebbe dovuto avvenire secondo il metodo del dispendio effettivo, sicché incombeva all'istante rendere verosimili quali fossero le spese necessarie per conservare il suo livello di vita anteriore alla separazione.

E. 8

Il Pretore ha accertato il fabbisogno di AO 1 nel caso specifico in fr. 3587.15 mensili così composti: minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 449.– (già dedotte le quote comprese nei fabbisogni in denaro dei due figli), riscaldamento fr. 100.–, manutenzione ordinaria dell'immobile fr. 500.–, assicurazione dello stabile fr. 102.75, premio della cassa malati fr. 166.50.–, assicurazione dell'economia domestica e contro la responsabilità civile fr. 25.90, assicurazione dell'automobile fr. 115.–, imposta di circolazione fr. 118.–, onere fiscale fr. 660.– (sentenza impugnata, pag. 21 a 24). a) L'appellante contesta la spesa di fr. 500.– mensili inserita dal Pretore nel fabbisogno della moglie per la manutenzione dell'alloggio coniugale (sentenza impugnata, pag. 21 lett. e), facendo valere che l'onere non è stato reso verosimile (appello, pag. 20 lett. a). Così argomentando, egli non si confronta tuttavia con la motivazione del Pretore, il quale ha spiegato che, ricevendo l'importo fisso di fr. 500.– mensili, l'istante è responsabile della manutenzione ordinaria dello stabile e dei relativi impianti (piscina e abbonamenti vari), così come del pagamento della tassa di allacciamento alle canalizzazioni e di quella dell'acqua potabile. Il convenuto non pretende che tali spese non sussistano. Opina che la moglie deve affrontarle “con i propri mezzi”, ma non asserisce che durante la vita in comune questa coprisse simili esborsi di tasca propria. Inconsistente, l'argomentazione cade dunque nel vuoto. b) Il convenuto critica anche il premio per l'assicurazione dell'automobile (fr. 115.– mensili) e l'imposta di circolazione (fr. 118.– mensili) che il Pretore ha riconosciuto nel fabbisogno personale dell'istante, facendo valere una volta ancora che si tratta di uscite non rese verosimili (sentenza impugnata, pag. 20 lett. b). Dimentica però che

la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente. Il coniuge che durante la vita in comune aveva a disposizione un'automobile ha diritto così di vedersi inserire nel proprio fabbisogno i costi del veicolo anche dopo la separazione (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami). L'appellante non contesta che durante la comunione domestica l'istante avesse in dotazione un'automobile, né asserisce che i costi del veicolo fossero inferiori a quelli adottati. Del resto egli ha rinunciato al dibattimento finale, rinunciando in tal modo a contestare anche le spese di fr. 115.– e di fr. 118.– mensili esposte da AO 1 nel memoriale conclusivo (pag. 12). Non soccorrono quindi gli estremi perché egli possa contestarle ora in appello (art. 317 cpv. 2 CPC). c) Ne segue che il tenore di vita sostenuto da AO 1 prima di separarsi risulta essere quello calcolato dal Pretore (fr. 3587.15 mensili). L'appellante oppone che il livello di vita della moglie corrisponde a quanto egli si era impegnato a versarle in una convenzione matrimoniale del 14 novembre 2008 (con cui i coniugi avevano adottato la separazione dei beni), nella quale figura la seguente clausola (doc. 26, punto II/1): Avuto riguardo del contesto sociale, personale e culturale delle parti il marito riconosce alla moglie un indennizzo per il suo lavoro di madre pari a fr. 35 000.– l'anno, fintanto che la medesima non avrà una propria attività lucrativa che la renda finanziariamente indipendente. Questo credito potrà venir fatto valere in ogni tempo, al più tardi al momento dello scioglimento del vincolo. A parere dell'appellante con quell'“indennizzo” annuo, pari a fr. 2916.65 mensili, la moglie sostentava sé stessa, i figli comuni e i genitori di lei (memoriale, pag. 19 in fondo), tanto che dal giorno del matrimonio (8 settembre 2007) al 30 novembre 2010 essa ha prelevato in media, dai conti di lui, fr. 2673.– mensili (doc. 27). In realtà il convenuto cerca di equivocare sui termini. La citata clausola convenzionale fissa in favore dell'istante “un indennizzo per il suo lavoro di madre”, ma non prevede affatto che tale importo dovesse servire al mantenimento di lei o dei figli (si veda per altro l'art. 164 cpv. 1 CC). Le cifre cui l'appellante allude, per altro, erano prelevate da conti suoi ed egli non rende verosimile che l'“indennizzo” spettante alla moglie fosse depositato su quei conti. A minor ragione ove si pensi che ben fr. 51 041.65 con interessi sono stati da lui versati alla moglie in blocco, come egli medesimo ricorda (appello, pag. 15 nel mezzo). La conclusione che discende da un esame di apparenza come quello che governa le misure a protezione dell'unione coniugale può essere solo quella, di conseguenza, per cui il tenore di vita sostenuto dalla moglie prima della separazione corrispondesse – per quanto risulta dagli atti – alla somma calcolata dal Pretore (fr. 3587.15 mensili), cui si aggiungeva l'indennizzo pattuito per convenzione (fr. 2916.65 mensili). Per conservare il livello di esistenza anteriore raggiunto durante la comunione domestica occorrono così all'istante fr. 6410.– mensili (arrotondati).

E. 9

La questione è ancora di sapere in che misura la moglie possa sopperire da sé al proprio tenore di vita e se l'appellante sia in grado di versarle quanto manca. Il Pretore ha accertato il reddito dell'istante in fr. 3491.65 mensili: fr. 2916.65 dal noto “indennizzo” convenzionale e fr. 575.– di interessi da patrimonio proprio (sentenza impugnata, pag. 26). L'appellante eccepisce che il patrimonio della moglie, di fr. 460 000.–, è costituito di azioni e obbligazioni, sicché rende non solo l'1.5% annuo stimato dal Pretore, ma almeno il 2.5% (memoriale, pag. 23 in fondo). Egli non indica tuttavia da quali documenti – sempre che siano stati prodotti – si evinca in che consista la sostanza di AO 1 né da quali documenti si desumerebbe un rendimento medio del 2.5% annuo. Simili indicazioni non figuravano, del resto, nemmeno nel memoriale conclusivo (pag. 15 verso il basso). In condizioni simili

giova far capo così al rendimento medio che questa Camera presume nell'ipotesi di sostanza mobiliare di cui non sia documentata la resa, parametro ispirato ai saggi d'interesse fissati dal Consiglio federale per gli averi di vecchiaia in materia di previdenza professionale (RtiD I-2010 pag. 701 consid. 6 con rinvii). Ora, quel tasso era del 2% allorché l'istante ha avviato la procedura, è sceso all'1.5% il 1° gennaio 2012 (e tale era quando il Pretore ha giudicato) ed è risalito all'1.75% il 1° gennaio 2014 (art. 12 OPP 2: RS 831.441.1). Considerato che per due anni circa il saggio è rimasto al 2%, per altri due anni all'1.5% e dal 1° gennaio 2014 si è attestato all'1.75%, conviene applicare nella fattispecie l'aliquota dell'1.75%. Il rendimento della sostanza mobiliare della moglie può dunque presumersi di fr. 670.– mensili (1.75% di fr. 460 000.–). In tale misura l'istante può sovvenzionare da sé il proprio tenore di vita.

E. 10

Per quel che riguarda la capacità contributiva del marito, il Pretore ha accertato redditi per fr. 23 143.35 mensili dal 17 maggio al 30 giugno 2010, per fr. 24 758.35 mensili dal 1° luglio 2010 al 28 febbraio 2011 e per fr. 29 758.35 dal 1° marzo 2012 in poi (sentenza impugnata, pag. 27 a 29). Tali redditi si compongono dei proventi generati dagli immobili a _____ e _____, cui si aggiungono interessi di fr. 8333.– mensili corrisposti all'appellante dalla E _____ di _____ (“che si occupa di immobiliare”: interrogatorio formale del 29 marzo 2011, risposta n. 11) su un mutuo di fr. 3 000 000.– da lui concesso il 15 luglio 2008 senza garanzie. Il convenuto fa valere nell'appello che in seguito al parziale rimborso del mutuo gli interessi versati dall'azienda romana nel 2011 si sono ridotti a fr. 68 038.– e sono ulteriormente scesi a fr. 60 000.– annui nel 2012. Egli sottolinea inoltre che la E _____ ha cominciato i versamenti solo nel dicembre del 2010, quando i coniugi erano separati da oltre sei mesi, sicché tali introiti non sono mai stati a disposizione dell'economia domestica (memoriale, pag. 24). Quanto agli stabili di _____ e _____, egli fa notare che il loro reddito è passato da fr. 35 000.– a fr. 40 000.– mensili, una volta ancora, solo dopo la separazione dei coniugi, nel marzo del 2011, di modo che la moglie non ne ha mai beneficiato (pag. 25 in alto). Infine l'appellante si duole che il Pretore abbia calcolato gli oneri ipotecari da lui dovuti sui due stabili in fr. 6690.– mensili (_____), rispettivamente in fr. 7083.– mensili (_____), mentre in realtà essi ammontano a fr. 16 000.– mensili (memoriale, pag. 25 in fondo). a) L'appellante ricorda a ragione – con il Pretore – che per la fissazione di contributi alimentari il giudice tiene conto del reddito conseguito dalle parti fino al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c), non solo fino al momento della separazione. Che talune entrate del marito ancora non esistessero – in tutto o in parte – nel caso specifico al momento della separazione è possibile, ma ciò non significa ch'esse vadano ignorate. Il matrimonio delle parti continua. Determinante è che le nuove entrate non siano computate a titolo retroattivo, ciò che in concreto il Pretore ha escluso espressamente (sentenza impugnata, pag. 26 in fondo), e che il coniuge richiedente non si veda riconoscere – come si è spiegato (consid. 5a) – più di quanto occorra per conservare il tenore di vita sostenuto durante la vita in comune. In quanto ribadisce che l'economia domestica non ha beneficiato di introiti da lui conseguiti dopo la separazione, l'appellante allega perciò una tesi inconcludente. b) Relativamente agli interessi versati dalla E _____, l'appellante fa valere – come detto – che tali versamenti si sono ridotti da fr. 100 000.– annui nel 2010 (accertati dal Pretore) a fr. 68 038.– annui nel 2011 e sono ulteriormente scesi a fr. 60 000.– annui nel 2012 in seguito al parziale rimborso del mutuo (passato dai fr. 3 000 000.– iniziali a fr. 2 004 928.–). La ricevibilità dell'argomentazione, fondata anche su documenti nuovi, è dubbia

(sopra, consid. 2), mal comprendendosi perché il convenuto non potesse evocare la scalarità degli interessi almeno nel memoriale conclusivo davanti al Pretore (silente: pag. 19 e 20) anziché limitarsi a dichiarare l'introito di fr. 100 000.– annui durante il suo interrogatorio formale (verbale del 29 marzo 2011, risposta n. 11). Comunque sia, si volesse anche transigere al riguardo e riconoscere che nel 2011 il convenuto ha percepito interessi non più per fr. 8333.– mensili, ma solo per fr. 5670.– mensili, ulteriormente calati a fr. 5000.– mensili nel 2012, l'esito del giudizio non muterebbe, poiché come si vedrà in appresso (consid. 11f) egli risulta ugualmente in grado di garantire alla moglie il tenore di vita sostenuto prima della separazione. c) Circa gli oneri ipotecari dovuti per i fondi a _____ e a _____ (che il Pretore ha dedotto dai redditi degli immobili), secondo l'appellante essi ascendono a fr. 100 000.– annui (_____), rispettivamente a fr. 92 000.– annui (_____), per complessivi fr. 16 000.– mensili (memoriale, pag. 25 in fondo) invece dei fr. 13 773.– conteggiati dal Pretore. Sta di fatto ch'egli rimprovera a quest'ultimo di essere caduto in una svista, ma non indica per nulla quali risultanze istruttorie sorreggerebbero la propria conclusione. Il Pretore ha menzionato con chiarezza i documenti su cui ha fondato il calcolo ai fini del giudizio (doc. 47, terzultimo foglio, e doc. 48: sentenza impugnata pag. 28 in alto). Spettava all'appellante citare con altrettanta chiarezza gli atti del carteggio che suffragano la propria asserzione. Invano se ne cercherebbe traccia neanche nel memoriale conclusivo. E in materia di contributi alimentari tra coniugi vige l'applicazione del principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), sicché non tocca a questa Camera passare al vaglio in luogo e vece dell'appellante la ponderosa documentazione agli atti. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello va dichiarato inammissibile.

E. 11

L'appellante avendo il diritto di conservare – come la moglie – il tenore di vita precedente la separazione, occorre definire il fabbisogno personale di lui. L'interessato afferma che alla somma di fr. 10 936.90 mensili accertata il Pretore devono ancora aggiungersi le spese di trasferta a _____ e a _____ per gestire la riattazione e il risanamento degli stabili (pag. 21 a metà), le spese per le ristrutturazioni degli edifici (pag. 21 in fondo), oneri fiscali per non meno di fr. 5425.90 mensili (pag. 21 a metà) e contributi di mantenimento versati ai figli non comuni L_____, S_____ e N_____ per complessivi fr. 5250.– mensili (pag. 22 in fondo). a) Il Pretore non ha riconosciuto spese di trasferta al convenuto perché questi lavora a casa e perché spese di trasferta non sono state riconosciute nemmeno alla moglie (sentenza impugnata, pag. 24 lett. g). Che l'appellante lavori a casa è senz'altro vero, ma ciò non significa ch'egli possa gestire la riattazione e il risanamento dei suoi stabili di reddito esclusivamente a distanza. Quanto alla moglie, non si vede quali spese di trasferta avrebbe potuto esporre, non esercitando attività lucrativa. La questione è che, sia come sia, le pretese pecuniarie vanno quantificate (DTF 137 III 617), mentre l'appellante si limita a rivendicare generiche “spese di trasferta”. Nel memoriale conclusivo egli aveva esposto invero “trasferte” per fr. 500.– mensili (pag. 21), ma non ne aveva motivato lo scopo e il Pretore non era stato in grado di capire a che cosa queste servissero (sentenza impugnata, pag. 24 lett. g). Nell'appello egli non contesta di avere omesso qualsiasi motivazione della richiesta dinanzi al Pretore. Motiva ora la pretesa per la prima volta, ma (ammesso e non concesso che l'importo di fr. 500.– esposto nel memoriale conclusivo sia valido in appello) non può recare fatti nuovi (lo scopo dei viaggi) che avrebbe potuto addurre già davanti al primo giudice (art. 317 cpv. 1 CPC). Ne segue che, irricevibile, la pretesa sfugge a ulteriore disamina. b) Quanto alla spesa per la ristrutturazione degli

immobili a _____ e a _____, il Pretore l'ha ritenuta non prioritaria rispetto al mantenimento della famiglia, mentre i lavori edili eseguiti fino al luglio del 2011 (per fr. 1 200 000.– complessivi) risultavano essere stati finanziati con mutui ipotecari di cui già si consideravano interessi e ammortamenti (sentenza impugnata, pag. 28 lett. e). Nell'appello il convenuto definisce errata l'opinione del Pretore, asserendo trattarsi nel caso in esame di “costi già esistenti prima della separazione”, ma non indica alcuna cifra concreta da inserire nel proprio fabbisogno personale. Nulla figurava al proposito nemmeno nel memoriale conclusivo inoltrato al Pretore, le poste del fabbisogno elencate dal convenuto non alludendo nemmeno di scorcio a spese per la ristrutturazione di immobili (pag. 21). Priva una volta ancora di ogni quantificazione, la richiesta pecuniaria dell'appellante si rivela già di primo acchito improponibile. c) In merito all'onere fiscale l'appellante ricorda che egli paga imposte nel Cantoni di Friburgo, Argovia e Ticino, oltre che imposte alla fonte dovute sui redditi esteri, di modo che il carico tributario “prudenzialmente” stimato dal Pretore in fr. 3000.– mensili (sentenza impugnata, pag. 24 lett. h) va aumentato almeno a fr. 5425.90 mensili. Di per sé la rivendicazione potrebbe anche avere qualche pertinenza. Il problema è che nulla è dato di sapere sul calcolo in base al quale l'appellante giunge alla cifra indicata, limitandosi egli ad affermare che il risultato “emerge dalla documentazione versata agli atti” (appello, pag. 21 lett. b). Il memoriale conclusivo presentato al Pretore, del resto, era altrettanto laconico (pag. 21). Se non che, in un appello non basta ribadire il proprio punto di vista; bisogna spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea o censurabile (ancora ultimamente: sentenza del Tribunale federale 4A_38/2013 del

E. 12

Le spese dell'attuale giudizio seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sui diritti di visita e, per la maggior parte, sull'ammontare del contributo alimentare in favore della moglie, mentre vede respingere la richiesta intesa all'assegnazione dell'alloggio coniugale. Nel complesso si giustifica così di addebitargli equamente un terzo delle spese (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Il resto andrebbe a carico di AO 1, la quale tuttavia non ha risposto all'appello e non può essere considerata soccombente. Non va tenuta perciò ad assumere spese né a rifondere ripetibili (DTF 139 III 38 consid. 5 in fine). In simili circostanze tanto vale prelevare unicamente la ridotta quota di spese processuali a carico dell'appellante. Per quanto riguarda le osservazioni inoltrate il 6 luglio 2012 da AO 1 alla richiesta di effetto sospensivo contestuale all'appello, le ripetibili vanno compensate, il beneficio essendo stato parzialmente concesso dal presidente della Camera. L'esito del giudizio odierno si riflette altresì sul dispositivo inerente alle spese processuali e alle ripetibili della decisione impugnata, che il Pretore ha suddiviso nella proporzione di un quarto all'istante e di tre quarti al convenuto. Tenuto calcolo del fatto che in prima sede il contenzioso verteva anche sui contributi alimentari per i figli, equitativamente è il caso di ripartire le spese a metà e di compensare le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). V. Sui rimedi giuridici a livello federale

E. 13

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), la Camera avendo dovuto statuire non solo sulle conseguenze pecuniarie del divorzio, ma anche sulle relazioni personali tra padre e figli. Per questi motivi, decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 1.3 Le relazioni personali di AP 1 con i figli S _____ (2006) e R _____ (2008) sono

regolate come segue: – un fine settimana su due, dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 19.00; – una settimana annua a Natale, una alternativamente a Pasqua o carnevale, una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive. AP 1 ha diritto al recupero degli incontri persi qualora la responsabilità per il mancato svolgimento delle visite fosse riconducibile a AO 1. Nel caso in cui l'uno o l'altro figlio fosse ammalato o non potesse incontrare il padre, AP 1 è autorizzato a esercitare il diritto di visita all'altro figlio. 1.6 AP 1 è condannato a versare dal 17 maggio 2010 a AO 1 un contributo alimentare di fr. 5740.– mensili, compreso l'“indennizzo” di fr. 2916.65 mensili pattuito nella convenzione notarile del 14 novembre 2008 (punto II/1). 3. La tassa di giustizia di fr. 5000.– e le spese di fr. 340.–, da anticipare da AO 1, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Per il resto l'appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e la sentenza impugnata è confermata. II. Le spese processuali ridotte di fr. 850.– sono poste a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. III. Notificazione: – avv.; –. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.